

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 gennaio 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 gennaio 2025, n. 2.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. (25G00008) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2025, n. 3.

Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA. (25G00010) Pag. 31

LEGGE 23 gennaio 2025, n. 4.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. (25G00009) Pag. 32

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del ciclone denominato «Chido» che ha colpito l'isola di Mayotte della Repubblica Francese. (25A00418) .. Pag. 33

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno. (25A00420) Pag. 34



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 19 dicembre 2024.

Criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». (25A00389). Pag. 35

DECRETO 24 dicembre 2024.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano. (25A00036). Pag. 38

DECRETO 24 dicembre 2024.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Olio DOP Brisighella. (25A00037). Pag. 39

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 25 novembre 2024.

Integrazione della dotazione finanziaria delle iniziative già avviate a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, per le esigenze connesse all'avvio dei controlli per la programmazione europea 2021-2027. (Decreto n. 86014/2024). (25A00401). Pag. 41

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 20 dicembre 2024.

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024. (Decreto n. 1924/2024). (25A00402). Pag. 45

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 17 dicembre 2024.

Modifiche al decreto 21 novembre 2023, concernente le agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. (25A00403). Pag. 54

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, dei medicinali per uso umano «Accuretic» e «Zoton». (Determina n. 8/2025). (25A00331). Pag. 57

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Medeoros». (Determina n. 13/2025). (25A00332). Pag. 60

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omjjara», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 15/2025). (25A00333). Pag. 65

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Robilas», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 20/2025). (25A00359). Pag. 67

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Scaver», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 21/2025). (25A00360). Pag. 68

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sitagliptin e Metformina Pharmacare», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 22/2025). (25A00361). Pag. 70

**Commissione nazionale
per le società e la borsa**

DELIBERA 10 dicembre 2024.

Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 23352). (25A00432). Pag. 72



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 2025, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di giustizia». (25A00563). Pag. 93

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Rettifica della determina A.I.C. n. 109 del 2 maggio 2024, concernente l'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Desmopressina Doc». (25A00334). Pag. 103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di resina p-ter-butilfenolo formaldeidica, «Resina P-ter-butilfenolo Formaldeidica Allergeaze». (25A00335). Pag. 103

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Mylan Pharma». (25A00390). Pag. 104

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Mylan». (25A00391). Pag. 104

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tutecvi Combi». (25A00392). Pag. 104

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idipulfib» (25A00393). Pag. 104

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato mesilato, «Andabra». (25A00405). Pag. 105

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (25A00419). Pag. 107

Ministero dell'economia e delle finanze

Proroga dell'incarico di Garante del contribuente per la Regione Valle d'Aosta (25A00404). Pag. 113

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 26 novembre 2024, recante l'approvazione dello statuto della fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy». (25A00406). Pag. 113





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 gennaio 2025, n. 2.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica italiana hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRAN JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE

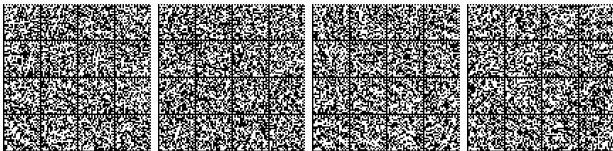
Articolo 1
SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili



o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 - l'imposta sul reddito delle società;
- 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);

(b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:

- 1 - l'imposta sugli utili delle imprese;
- 2 - l'imposta sulla proprietà;
- 3 - l'imposta sui redditi agricoli;
- 4 - l'imposta sui redditi delle attività commerciali e industriali;
- 5 - l'imposta sui servizi professionali;
- 6 - l'imposta sul ruolo paga;
- 7 - l'imposta sui redditi esteri;
- 8 - l'imposta sugli interessi bancari;
- 9 - l'imposta a favore della difesa, in conformità alla Legge n. (44) del 1970;

(qui di seguito indicate quali «imposta libica»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II DEFINIZIONI

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine «Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista» designa la provincia della Gran Jamahiriya Araba Libica Socialista Popolare, ivi compresi lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi altra zona marittima o aerea sulla quale, in base alla legislazione della Libia, la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista esercita diritti sovrani;

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano l'Italia o la Libia, come il contesto richiede;

(d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) l'espressione «autorità competente» designa:

(i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) in Libia, il Segretariato della Commissione Generale Popolare delle Finanze, Dipartimento delle Imposte;

(i) il termine «nazionali» designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; e

(ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4 RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.



2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio; e

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa tre mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

(a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

(f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da *a)* a *e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non potrebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

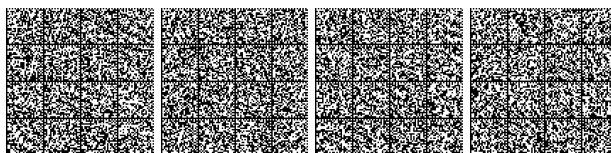
Articolo 6 IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE

Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

Capitolo III IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 7 REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.



2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 8 UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 9 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 10 IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato farà un'apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 11 DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di



detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, e da titoli e strumenti finanziari a queste assimilati, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, compresi gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nei casi in cui l'apporto non sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.

Articolo 12 INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compreso un istituto finanziario) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compreso un istituto finanziario) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 11 della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.



7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 13 CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o pellicole o registrazioni usate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

5. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla

cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 14 UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 7 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

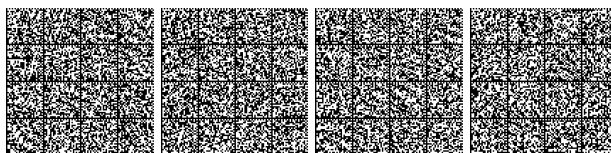
Articolo 15 PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi ritratti dalla sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.



Articolo 16 LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.

Articolo 17 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 18 ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa

dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 8, 15 e 16.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, oppure se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.

Articolo 19 PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 20 FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

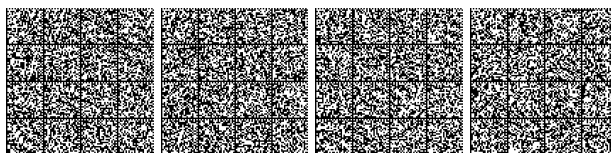
i) ha la nazionalità di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed alle altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.



Articolo 21 STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compirvi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sette anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 22 ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 7, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.

Capitolo IV METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Libia per la quale spetta la deduzione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Libia:

Se un residente della Libia ritrae redditi imponibili in Italia, in base alle disposizioni della presente Convenzione, detti redditi sono esenti da imposizione in Libia ai sensi delle disposizioni dei due paragrafi 2 e 3.

Se un residente della Libia ritrae elementi di reddito imponibili in Italia, in base alle disposizioni degli articoli 11 e 12, la Libia ammette in deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in detto paese. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta calcolata prima della deduzione associata a quegli elementi di reddito ritratti in detto paese.

Se il reddito di un residente della Libia è esente da imposta, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, la Libia può tuttavia tenere in considerazione tali redditi esentati, nel calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti redditi di detto residente.

4. Se, in conformità di qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato,



tal Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24 NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10, del paragrafo 7 dell'articolo 12 o del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non confor-

me alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

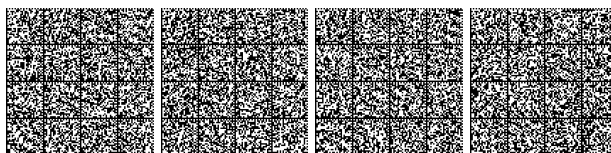
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.



3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se le stesse non sono rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 27 MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28 RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

Capitolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 30 DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma il 10 giugno 2009, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

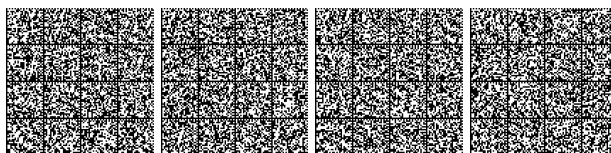
Giulio Tremonti
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giulio Tremonti

Per la Gran Jamahiriya
Araba Libica Popolare Socialista

Abdulhafid Mahmoud Zlitni
Segretario del Comitato Popolare
Generale per la Pianificazione e la
Finanza

Abdulhafid Mahmoud Zlitni



CONVENTION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GREAT SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion, have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income and on capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:



(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax;
- 2 - the corporate income tax;
- 3 - the regional tax on productive activities;

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian tax");

(b) in the case of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya:

- 1 - the tax on business profits of companies;
- 2 - the property tax;
- 3 - the tax on agricultural income;
- 4 - the income tax on commercial and industrial activities;
- 5 - the tax on professional services;
- 6 - the payroll tax;
- 7 - the tax on foreign income;
- 8 - the tax on bank interests;
- 9 - the defence tax, in accordance with Law n. (44) of 1970.

(hereinafter referred to as "Libyan Tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;



- (b) the term " Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya" means the province of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya, including the airspace, territorial waters, and any other area in the sea or air on which, according to the Libyan law, the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya has the sovereignty rights;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Italy or Libya, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
 - (ii) in the case of Libya, the Secretariat of the General People's Committee of Finance, Tax Department;
- (i) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political or administrative subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.



2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided for by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop; and
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than three months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;



- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a)* to *e)*, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

SOURCE STATE TAXATION

Subject to any other provision of this Convention, income arising in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.



Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 7

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 8

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.



3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 9

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,



and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 of this Convention.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 % per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 % of the capital of the company paying the dividends;

(b) 10 % per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares and from securities and financial instruments treated as shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights participating in profits, including profits deriving from joint venture and profit sharing arrangements, in cases where contribution is not exclusively represented by the supply of personal services, not being debt-claims, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term also includes any other item of income which, under the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident, is treated as a dividend or a distribution of dividend of a company.



4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5% per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.



4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. The term does not include the items of income which are treated as dividends according to the provisions of Article 11 of this Convention.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use,



industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

5. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 7 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.



Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
 - b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to, or exceeding, in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.



4. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident by virtue of his employment in the first-mentioned State as severance indemnity or other similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as sole director or as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 8, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived in a Contracting State from activities provided for in paragraph 1 of this Article and performed in the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State if such activities are wholly or mainly supported by public funds of the first-mentioned State, or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States.

Article 19

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.



Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pension or other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions or other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 16, 17, 18, and 19 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 21

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding seven consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.



Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 7, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other State according to its own law.
3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.
4. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of Italy:
If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Libya, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.
In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Libya, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.



The tax paid in Libya, for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

3. In the case of Libya:

When a resident in Libya earned a taxable income in Italy, according to the provisions of this convention, then Libya shall exempt such an income from tax pursuant to the provisions of the two paragraphs 2 and 3.

When a resident in Libya earned a taxable income elements in Italy, according to the provisions of articles 11 and 12, then Libya allows the deduction from the income tax of that resident an amount equal to the tax amount paid in that country. But such a deduction shall not exceed such part of tax calculated before deduction associated to those income elements earned in that country.

When income earned by a resident in Libya, exempted from tax, according to the provision of this convention, then Libya may, however, take into consideration the income exempted from tax, when calculating the tax amount, on the remaining income of that resident.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.



2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 4 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.
6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.



4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other state may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.



Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

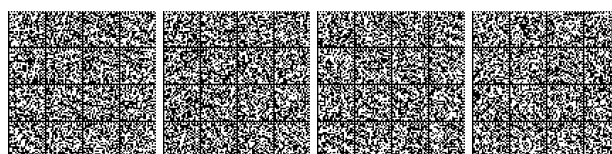
Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

- (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;
- (b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force.



Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

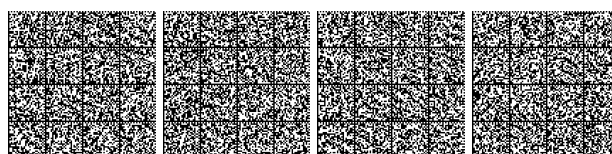
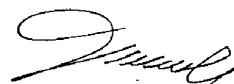
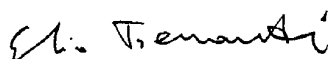
Done at Rome on the 10th of June 2009, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic

For the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya

Giulio Tremonti
Ministry of the Economy and Finance

Abdulhafid Mahmoud Zlitni
Secretary of the General People's
Committee for Planning and Finance



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1128):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ANTONIO TAJANI (Governo MELONI-I), il 3 maggio 2024.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 maggio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea) 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 21 e il 28 maggio 2024.

Esaminato in aula e approvato l'11 settembre 2024.

Camera dei deputati (atto n. 2031):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 settembre 2024, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 settembre 2024 e il 23 ottobre 2024.

Esaminato in aula il 7 gennaio 2025 e approvato definitivamente l'8 gennaio 2025.

25G00008

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2025, n. 3.

Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

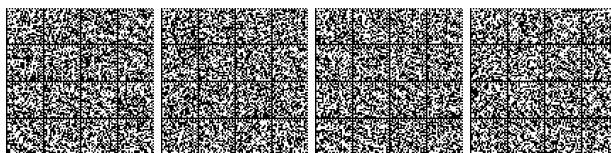
Misure finanziarie

1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00010

LEGGE 23 gennaio 2025, n. 4.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
29 NOVEMBRE 2024, N. 178**

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: «comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,»».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 46-terdecies,» sono inserite le seguenti: «comma 1,».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: «cui sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali sono conferiti» e le parole: «dati statistici,» sono sostituite dalle seguenti: «dati statistici e»;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 7, la lettera n) è abrogata».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

al comma 2, dopo le parole: «la spesa» sono inserite le seguenti: «di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e» e le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, a cui si provvede».



All'articolo 6:

al comma 1, lettera *i*), capoverso 11, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, le parole: «intercettazioni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al»;

al comma 4, lettere *a*), *b*) e *c*), alla parola: «mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 7:

al comma 2, capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: «trasmette» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «L'articolo 56, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4 dell'articolo 56»;

alla rubrica, dopo la parola: «autentica» sono inserite le seguenti: «del comma 4».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1315):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO (Governo MELONI-I), in data 29 novembre 2024.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 dicembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), per le Questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla Commissione 2ª (Giustizia), in sede referente, il 5, il 17 e il 18 dicembre 2024; l'8 e il 14 gennaio 2025.

Esaminato in Aula 14 gennaio 2025 e approvato il 15 gennaio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2196):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 gennaio 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), per le Questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 15 e il 16 gennaio 2025.

Esaminato in Aula il 20 gennaio 2025 e approvato definitivamente il 21 gennaio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 93.

25G00009

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del ciclone denominato «Chido» che ha colpito l'isola di Mayotte della Repubblica Francese.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l*), l'art. 24 e l'art. 29, comma 1;

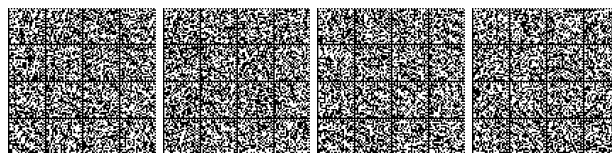
Visto art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 155/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

Considerato che a partire dal 14 dicembre 2024 un ciclone tropicale chiamato «Chido» ha colpito l'isola di Mayotte della Repubblica Francese, portando forti piogge, venti intensi e mareggiate che hanno causato gravi danni alla popolazione locale;

Considerato che i citati eventi hanno determinato diversi decessi e feriti, numerosi sfollati e gravi danni alla rete dei servizi essenziali;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

Considerato che il 17 dicembre 2024 la Repubblica Francese ha richiesto l'attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dagli eventi in argomento;



Vista la nota del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 19 dicembre 2024 con la quale, a seguito della predetta richiesta di assistenza, si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerate le offerte di assistenza alla Repubblica Francese in corso di presentazione da parte del Governo italiano tramite il Sistema *Common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 dicembre 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del ciclone denominato «Chido» che ha colpito l'isola di Mayotte della Repubblica Francese.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 2.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;

Visto art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 155/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

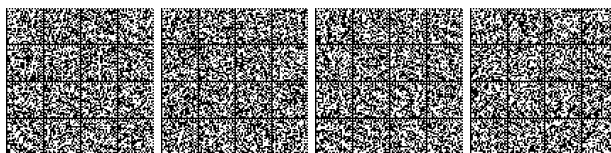
Considerato che, nei giorni 25 e 26 ottobre 2024, il territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;

Viste le note del Presidente della Regione Toscana del 31 ottobre e del 25 novembre 2024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 4 al 6 dicembre 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Toscana e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Toscana;



Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 dicembre 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di dichiarazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Ri-

parbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A00420

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 2024.

Criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;



Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 2022/C 485/01);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, p.g. 01;

Considerata la disponibilità di risorse di provenienza 2023 del capitolo 7098, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a titolo di residui di lettera F (provenienza EPR 2023), da impegnare entro il corrente anno 2024;

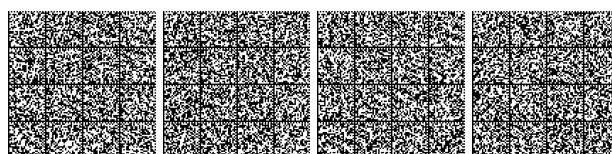
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Considerato che gli imprenditori del settore bovino da carne, in particolare per i capi nati e allevati in Italia per almeno sei mesi devono far fronte ad un imprevisto aumento dei costi di produzione e alla diminuzione delle superfici disponibili per il pascolo che hanno fortemente perturbato questo tipo di produzione, con rischio di abbandono dell'attività agricola e conseguente perdita della biodiversità e che, pertanto, occorre definire il livello del finanziamento erogabile a sostegno dell'attività d'impresa;

Preso atto altresì che le organizzazioni di rappresentanza del settore bovino da carne hanno manifestato la necessità e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico per le aziende della filiera zootecnica del bovino da carne, in particolare per quelle aziende orientate alla produzione di vitelli nati e allevati nelle aziende italiane per un periodo non inferiore ai sei mesi;

Considerato che i produttori che beneficiano di questo sostegno economico, sono quelli afferenti al settore elencato all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento agli allevamenti di bovini con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini di razze iscritte ai libri genealogici nati sul territorio nazionale;



Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore bovino da carne e che occorre quindi definire il livello del finanziamento erogabile a titolo di parziale sostegno all'attività d'impresa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e beneficiari

1. Il presente decreto stabilisce misure di sostegno per i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Soggetti beneficiari del sostegno sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri genealogici con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale.

3. Il sostegno spetta per i capi di cui al comma 2, individuati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), correttamente identificati e registrati, allevati da parte del soggetto beneficiario per almeno centottantaquattro giorni maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui al successivo art. 3, comma 1.

4. Il sostegno è concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, ai titolari di un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.

5. In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.

Art. 2.

Individuazione delle risorse e del soggetto gestore

1. Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000, a valere sulla disponibilità del capitolo di spesa n. 7098, p.g. 01, esercizio di provenienza 2023, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il soggetto gestore della misura è individuato in AGEA - Organismo pagatore, cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasferisce le risorse individuate al comma 1.

Art. 3.

Quantificazione dell'importo unitario dell'aiuto

1. Il soggetto gestore predispone, mediante proprio applicativo informatico reso disponibile ai produttori interessati sul portale SIAN per il tramite dei rispettivi CAA mandatarî, domande di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.

2. Il soggetto gestore definisce e rende disponibili ai soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le proprie istruzioni operative entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il soggetto gestore provvede a definire l'importo unitario per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.

4. Il soggetto gestore comunica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario di cui al comma 3 ed i dati utilizzati per la relativa quantificazione. [L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro].

Art. 4.

Erogazione del sostegno

1. Il sostegno è da intendersi erogabile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» nel settore agricolo concessi dallo Stato.

2. Il sostegno ha finalità differenti dalla misura di sostegno accoppiato al reddito di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in quanto compensa i maggiori costi dell'allevamento dei bovini ed è destinato anche ai capi non destinati alla macellazione e, pertanto, non si ravvisa rischio di sovracompensazione.

Art. 5.

Rendicontazione a cura del soggetto gestore

1. Entro il 30 novembre 2025, AGEA effettua la puntuale rendicontazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste delle somme erogate per ciascun beneficiario. Tale rendicontazione deve includere anche una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, contenente il numero delle domande pervenute, il numero dei beneficiari ed il numero dei capi sovvenzionati.

2. I dati quantitativi di cui al comma 1 devono essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, allegando alla relazione la tabella di cui all'allegato I al presente decreto.



3. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni anche mediante l'applicativo di cui all'art. 3, comma 1.

4. AGEA eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili, curando il recupero, mediante compensazione, di eventuali pagamenti non dovuti, limitatamente ad altri regimi di aiuto di Stato già ad essa affidati come soggetto gestore.

5. Le eventuali risorse non erogate da AGEA dovranno essere versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 29

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

Oneri eliminati.

Il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti.

Domanda.

Il presente decreto introduce oneri informativi. Il beneficiario riceve, tramite un *software* applicativo, una domanda precompilata con il numero dei capi che hanno maturato tutte le condizioni di ammissibilità nel corso del 2024 e può accettare la domanda o eventualmente chiederne la modifica, secondo le istruzioni operative diramate dal soggetto gestore dell'aiuto.

25A00389

DECRETO 24 dicembre 2024.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità

per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

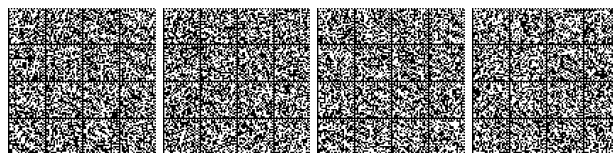
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Parmigiano Reggiano»;

Visto che il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via J.F. Kennedy, n. 18, ha modificato il proprio statuto in data 15 ottobre 2024 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec il 26 novembre 2024, prot. Masaf n. 623949 del 26 novembre 2024;



Verificata la conformità dello statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano alle prescrizioni della normativa sui Consorzi di tutela delle DOP ed IGP dell'agroalimentare, citata in premessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Ele-

onora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del testo dello statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano nella nuova versione deliberata durante l'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2024, recante il numero di repertorio 54202 e il numero di raccolta 14260 e registrato a Parma il 30 ottobre 2024 al n. 18556 Serie 1 T;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il testo dello statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via J.F. Kennedy, n. 18, deliberato durante l'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2024, recante il numero di repertorio 54202 e il numero di raccolta 14260 e registrato a Parma il 30 ottobre 2024 al n. 18556 Serie 1 T.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

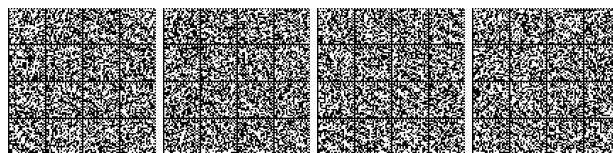
25A00036

DECRETO 24 dicembre 2024.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Olio DOP Brisighella.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative



tative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Brisighella»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 12 agosto 2009, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Olio DOP Brisighella il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella»;

Visto che il Consorzio Olio DOP Brisighella, con sede legale in Faenza (RA) - via Tebano n. 45 - ha modificato il proprio statuto in data 6 dicembre 2024 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec il 12 dicembre 2024, prot. Masaf n. 657883 del 13 dicembre 2024;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Olio DOP Brisighella alle prescrizioni della normativa

sui consorzi di tutela delle DOP ed IGP dell'agroalimentare, citata in premessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

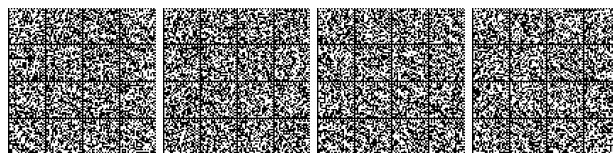
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);



Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del testo dello statuto del Consorzio Olio DOP Brisighella nella nuova versione deliberata durante l'assemblea straordinaria del 6 dicembre 2024, recante il numero di repertorio 73672 e il numero di raccolta 34133 e registrato a Ravenna il 9 dicembre 2024 al n. 13826 Serie I T;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il testo dello statuto del Consorzio Olio DOP Brisighella, con sede legale in Faenza (RA) - via Tebano n. 45 - deliberato durante l'assemblea straordinaria del 6 dicembre 2024, recante il numero di repertorio 73672 e il numero di raccolta 34133 e registrato a Ravenna il 9 dicembre 2024 al n. 13826 Serie I T.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

25A00037

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2024.

Integrazione della dotazione finanziaria delle iniziative già avviate a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, per le esigenze connesse all'avvio dei controlli per la programmazione europea 2021-2027. (Decreto n. 86014/2024).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni, concernente il «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e il relativo regolamento per

l'organizzazione e le procedure amministrative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», il quale stabilisce che «Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea»;

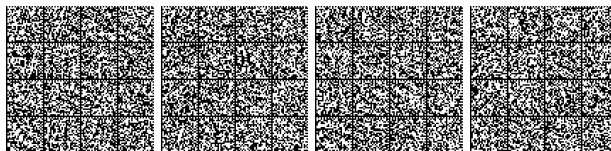
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visti gli accordi di partenariato Italia - Unione europea per la politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027 rispettivamente approvati con decisione della Commissione europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, ed in particolare gli allegati ai citati accordi ove è previsto che le funzioni di coordinamento nazionale delle autorità di *audit* dei fondi strutturali siano svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio nonché la programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la delibera CIPE del 23 dicembre 2015, n. 114 con la quale è stato approvato il «Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020», a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito, programma complementare);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, e, in particolare, l'art. 8, che, al comma 6, definisce le funzioni dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e, al comma 11-bis, le funzioni del servizio centrale per il PNRR, quali articolazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS);



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2021 recante la modifica del «Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 dell'8 novembre 2021) recante «Individuazione ed attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2024 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 10 settembre 2024);

Visto, in particolare, il novellato art. 3, comma 12, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, che ha attribuito all'Ufficio I dell'Ispettorato generale per il PNRR la «Gestione dei programmi di rafforzamento delle capacità amministrative di competenza del Dipartimento», ivi comprese le funzioni di autorità di gestione per l'attuazione del programma complementare, in precedenza attribuite all'Ufficio V - Servizio centrale per il PNRR (SC-PNRR) con determina del Ragioniere generale dello Stato del 6 dicembre 2021, n. 118;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, recante «Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027» che prevede l'attribuzione di 358 milioni di euro in favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la realizzazione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica in materia di monitoraggio e controllo dei programmi UE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2022 recante la modifica del «Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020» e assegnazione di risorse aggiuntive, di cui alla delibera del CIPE del 23 dicembre 2015, n. 114;

Visto il manuale delle procedure di attuazione e delle spese ammissibili v.1.2 del programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, approvato con decreto del direttore generale del SC-PNRR, prot. n. 92401 del 14 giugno 2022;

Visti gli articoli 50, comma 13, lettera d), e 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

con i quali viene previsto, rispettivamente che le funzioni di autorità di *audit* dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea sono svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'autorità di *audit* sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'autorità di gestione;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e, in particolare, l'art. 8, comma 20, ai sensi del quale «Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2022, n. 94 e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021»;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato RR 187 dell'11 luglio 2024 (ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 30 settembre 2024, al n. 1301 e dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze al n. 4845, in data 26 settembre 2024) - che ha previsto che a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è disposta una prima assegnazione all'IGRUE di 227 milioni di euro per l'intervento di rafforzamento delle attività di *audit* e controllo, ivi compreso il supporto alle relative autorità ed organismi, riguardanti i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e gli altri strumenti dell'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di *audit* indipendente. Il medesimo decreto ha previsto che IGRUE provvede ad individuare le azioni specifiche da realizzarsi, indicando separatamente le risorse destinate ad integrare la dotazione finanziaria delle iniziative già in essere per la programmazione 2014-2020 e le risorse destinate alle nuove iniziative da realizzarsi per la programmazione 2021-2027;

Considerato che il programma complementare ha come obiettivo strategico quello di «Rafforzare le competenze di governo e le capacità tecniche delle amministrazioni per migliorare l'efficacia e la trasparenza dei sistemi di gestione e controllo degli investimenti pubblici»;



Considerato che la strategia del citato programma complementare è attuata, tra l'altro, attraverso l'Asse I - «Rafforzamento del presidio nazionale per la *governance* dei programmi operativi», attinente prevalentemente al ruolo di governo, impulso e vigilanza svolta dal MEF-RGS-IGRUE relativamente alla funzione di organismo di coordinamento delle autorità di *audit*, secondo quanto previsto nell'accordo di partenariato 2014-2020 e l'Asse II - «Rafforzamento della funzione di *audit* dei programmi operativi, dei programmi della cooperazione territoriale europea e dei programmi finanziari con risorse PNRR»;

Considerato che le specifiche azioni da finanziare con riferimento alle nuove iniziative da realizzarsi per la programmazione 2021-2027 saranno individuate con successivi decreti direttoriali, a seguito delle ricognizioni delle esigenze dei titolari delle azioni cui le medesime risorse sono destinate;

Ritenuto necessario integrare, di euro 35.000.000, la dotazione finanziaria delle iniziative già avviate a valere sul programma complementare e riguardanti il supporto alle autorità di *audit* per le attività che comprendono adempimenti del ciclo di programmazione 2021-2027, in coerenza con il principio di continuità enunciato dal citato art. 8, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

Decreta:

1. A valere sulle risorse, pari a 227.000.000,00 di euro complessivi, assegnate all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea per l'intervento di rafforzamento delle attività di *audit* e controllo con il decreto del Ragioniere generale dello Stato RR 187, dell'11 luglio 2024, l'importo complessivo di euro 35.000.000,00 è destinato ad integrazione della dotazione finanziaria delle seguenti azioni, già avviate a valere sul programma complementare, per le esigenze connesse all'avvio dei controlli per la programmazione europea 2021-2027:

a) euro 17.505.312,00, per il supporto delle autorità di *audit* attraverso lo strumento degli accordi quadro stipulati nell'ambito della «Gara per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e *audit* dei programmi cofinanziati dall'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2021, n. 148, e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 dicembre 2021, S 248;

b) euro 17.494.688,00, per le altre esigenze delle autorità di *audit* nazionali e regionali e dell'organismo di coordinamento nazionale delle autorità di *audit*, come di seguito dettagliate:

euro 8.941.888,00, per le iniziative di competenza dell'organismo di coordinamento nazionale delle autorità di *audit*, relativamente agli adempimenti connessi alla programmazione 2021-2027, anche nell'ambito del disci-

plinare stipulato con Consip S.p.a. in data 14 novembre 2022, avente ad oggetto «Servizi di supporto in tema di *governance* dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria per il periodo 2022-2026», approvato con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 157 del 15 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 15 dicembre 2022, al n. 1810;

euro 6.809.483,00, per le attività di controllo delle autorità di *audit* dei programmi nazionali per il periodo 2021-2027 svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

euro 1.743.317,00, per le attività di controllo delle autorità di *audit* dei programmi regionali per il periodo 2021-2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra l'organismo di coordinamento nazionale delle autorità di *audit* e le autorità di *audit* dei programmi nazionali e regionali per il periodo 2021-2027, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del citato decreto del Ragioniere generale dello Stato RR 187, dell'11 luglio 2024, alla gestione delle risorse di cui al comma 1, provvede l'Ispettorato generale per il PNRR, di concerto con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, sulla base delle procedure di gestione, controllo e monitoraggio già in essere e dei criteri di ammissibilità previsti dal programma complementare. A tal fine, le linee di azione del programma complementare sono integrate con i seguenti importi:

a) autorità di *audit* regionali e province autonome: euro 15.790.000,00;

b) MEF-RGS-IGRUE autorità di *audit* 2021/2027: euro 8.000.000,00;

c) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): euro 1.210.000,00;

d) MEF-RGS-IGRUE organismo di coordinamento nazionale delle autorità di *audit*: euro 10.000.000,00.

4. Con successivi decreti direttoriali si provvede a destinare le risorse residue, pari ad euro 192.000.000,00.

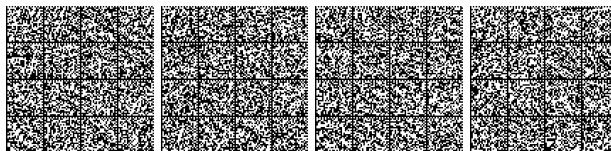
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2024

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1731

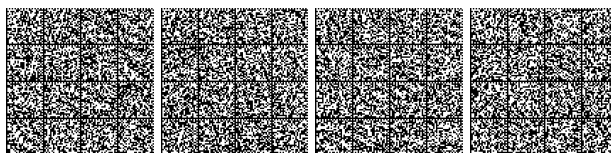


ALLEGATO

Integrazione della dotazione finanziaria delle iniziative già avviate a valere sul Programma complementare,
per le esigenze connesse all'avvio dei controlli per la programmazione europea 2021-2027

Amministrazioni	Supporto alle Autorità di Audit attraverso lo strumento degli Accordi quadro stipulati nell'ambito della Gara per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea	Altre esigenze delle Autorità di audit nazionali e regionali e dell' Organismo di coordinamento nazionale delle AdA, relativamente agli adempimenti connessi alla programmazione 2021-2027	Totale Integrazioni
Autorità di audit Regione Abruzzo	892.802,00	54.198,00	947.000,00
Autorità di audit Regione Basilicata	1.401.238,00	1.040.762,00	2.442.000,00
Autorità di audit Regione Calabria	1.443.171,00	64.829,00	1.508.000,00
Autorità di audit Regione Emilia Romagna	1.466.119,00	74.881,00	1.541.000,00
Autorità di audit Regione Friuli Venezia Giulia	771.744,00	42.256,00	814.000,00
Autorità di audit Regione Liguria	620.766,00	32.234,00	653.000,00
Autorità di audit Regione Lombardia	1.050.945,00	55.055,00	1.106.000,00
Autorità di audit Regione Marche	241.513,00	19.487,00	261.000,00
Autorità di audit Regione Molise	465.346,00	29.654,00	495.000,00
Autorità di audit Provincia autonoma di Bolzano	509.143,00	30.857,00	540.000,00
Autorità di audit Provincia autonoma di Trento	309.013,00	26.987,00	336.000,00
Autorità di audit Regione Piemonte	1.356.309,00	63.691,00	1.420.000,00
Autorità di audit Regione Sardegna	1.430.532,00	85.468,00	1.516.000,00
Autorità di audit Regione Toscana	988.256,00	61.744,00	1.050.000,00
Autorità di audit Regione Valle d'Aosta	308.426,00	19.574,00	328.000,00
Autorità di audit Regione Veneto	791.360,00	41.640,00	833.000,00
TOTALE Autorità di audit Regionali e Province autonome	14.046.683,00	1.743.317,00	15.790.000,00
MEF-RGS-IGRUE Autorità di audit 2021-2027	1.190.517,00	6.809.483,00	8.000.000,00
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
TOTALE Autorità di audit nazionali	2.400.517,00	6.809.483,00	9.210.000,00
MEF-RGS-IGRUE - Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit	1.058.112,00	8.941.888,00	10.000.000,00
TOTALE	17.505.312,00	17.494.688,00	35.000.000,00

25A00401



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2024.

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024. (Decreto n. 1924/2024).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;

Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approva-

to con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;

Visti i decreti ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023, che hanno provveduto ad aggiornare i summenzionati decreti ministeriali 16 marzo 2007;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2024, n. 1166, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024 al n. 2401, recante la determinazione del «costo standard per studente 2024-2026», differenziato per aree disciplinari omogenee;

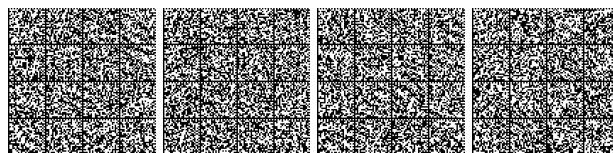
Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali «... valutano la condizione economica degli iscritti... e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1166/2024, salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalità del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioè medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;



Ravvisata l'esigenza di confermare la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 7 dicembre 2023, n. 1577;

Decreta:

Art. 1.

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale
e laurea magistrale a ciclo unico

Area disciplinare corsi istruzione	Zona geografica Nord	Zona geografica Centro	Zona geografica Sud e Isole
Medica	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900
Sanitaria	euro 3.900	euro 2.900	euro 2.700
Scientifico-Tecnologica	euro 3.700	euro 2.900	euro 2.600
Umanistico-Sociale	euro 3.200	euro 2.800	euro 2.500

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

Spesa massima detraibile	Zona geografica Nord	Zona geografica Centro	Zona geografica Sud e Isole
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 46



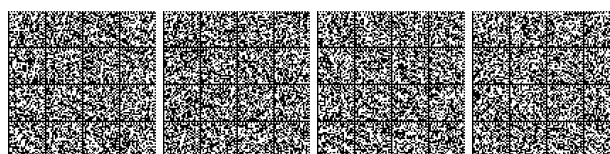
Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Sanitaria	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
Sanitaria	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
Sanitaria	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
Scientifico-Tecnologica	L-17	Scienze dell'architettura
Scientifico-Tecnologica	L-2	Biotecnologie
Scientifico-Tecnologica	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Scientifico-Tecnologica	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
Scientifico-Tecnologica	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
Scientifico-Tecnologica	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scientifico-Tecnologica	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
Scientifico-Tecnologica	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
Scientifico-Tecnologica	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico-Tecnologica	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
Scientifico-Tecnologica	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
Scientifico-Tecnologica	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
Scientifico-Tecnologica	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Scientifico-Tecnologica	L-34	Scienze geologiche
Scientifico-Tecnologica	L-35	Scienze matematiche
Scientifico-Tecnologica	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Scientifico-Tecnologica	L-4	Disegno industriale
Scientifico-Tecnologica	L-41	Statistica
Scientifico-Tecnologica	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali



AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Scientifico-Tecnologica	L-7	Ingegneria civile e ambientale
Scientifico-Tecnologica	L-8	Ingegneria dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	L-9	Ingegneria industriale
Scientifico-Tecnologica	L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
Scientifico-Tecnologica	L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
Scientifico-Tecnologica	L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Umanistico-Sociale	L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
Umanistico-Sociale	L-1	Beni culturali
Umanistico-Sociale	L-10	Lettere
Umanistico-Sociale	L-11	Lingue e culture moderne
Umanistico-Sociale	L-12	Mediazione linguistica
Umanistico-Sociale	L-14	Scienze dei servizi giuridici
Umanistico-Sociale	L-15	Scienze del turismo
Umanistico-Sociale	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Umanistico-Sociale	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Umanistico-Sociale	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
Umanistico-Sociale	L-20	Scienze della comunicazione
Umanistico-Sociale	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
Umanistico-Sociale	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Umanistico-Sociale	L-33	Scienze economiche
Umanistico-Sociale	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Umanistico-Sociale	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Umanistico-Sociale	L-39	Servizio sociale
Umanistico-Sociale	L-40	Sociologia
Umanistico-Sociale	L-42	Storia
Umanistico-Sociale	L-5	Filosofia
Umanistico-Sociale	L-6	Geografia
Umanistico-Sociale	DS/1 (ex D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
Umanistico-Sociale	L/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
Sanitaria	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Sanitaria	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Sanitaria	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-Tecnologica	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
Scientifico-Tecnologica	LM-12	Design
Scientifico-Tecnologica	LM-17	Fisica
Scientifico-Tecnologica	LM-18	Informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
Scientifico-Tecnologica	LM-21	Ingegneria biomedica
Scientifico-Tecnologica	LM-22	Ingegneria chimica
Scientifico-Tecnologica	LM-23	Ingegneria civile
Scientifico-Tecnologica	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
Scientifico-Tecnologica	LM-25	Ingegneria dell'automazione
Scientifico-Tecnologica	LM-26	Ingegneria della sicurezza
Scientifico-Tecnologica	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
Scientifico-Tecnologica	LM-28	Ingegneria elettrica
Scientifico-Tecnologica	LM-29	Ingegneria elettronica
Scientifico-Tecnologica	LM-3	Architettura del paesaggio
Scientifico-Tecnologica	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
Scientifico-Tecnologica	LM-31	Ingegneria gestionale
Scientifico-Tecnologica	LM-32	Ingegneria informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-33	Ingegneria meccanica
Scientifico-Tecnologica	LM-34	Ingegneria navale
Scientifico-Tecnologica	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Scientifico-Tecnologica	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
Scientifico-Tecnologica	LM-40	Matematica
Scientifico-Tecnologica	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Scientifico-Tecnologica	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie



AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Scientifico-Tecnologica	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Scientifico-Tecnologica	LM-53 (ex D.M. 16 marzo 2007)	Scienza e ingegneria dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM-53 (ex D.M. 147/2021)	Ingegneria dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM-54	Scienze chimiche
Scientifico-Tecnologica	LM-58	Scienze dell'universo
Scientifico-Tecnologica	LM-6	Biologia
Scientifico-Tecnologica	LM-60	Scienze della natura
Scientifico-Tecnologica	LM-61	Scienze della nutrizione umana
Scientifico-Tecnologica	LM-66	Sicurezza informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Scientifico-Tecnologica	LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
Scientifico-Tecnologica	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
Scientifico-Tecnologica	LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
Scientifico-Tecnologica	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
Scientifico-Tecnologica	LM-7	Bioteχνologie agrarie
Scientifico-Tecnologica	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
Scientifico-Tecnologica	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
Scientifico-Tecnologica	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico-Tecnologica	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scientifico-Tecnologica	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
Scientifico-Tecnologica	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scientifico-Tecnologica	LM-79	Scienze geofisiche
Scientifico-Tecnologica	LM-8	Bioteχνologie industriali
Scientifico-Tecnologica	LM-82	Scienze statistiche
Scientifico-Tecnologica	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scientifico-Tecnologica	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scientifico-Tecnologica	LM-9	Bioteχνologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Scientifico-Tecnologica	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM Data	Data science
Umanistico-Sociale	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia



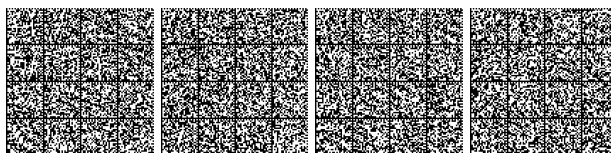
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico-Sociale	LM/SC-GIUR	Scienze Giuridiche
Umanistico-Sociale	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
Umanistico-Sociale	LM-14	Filologia moderna
Umanistico-Sociale	LM-14.	Filologia moderna (abilitazione A043)
Umanistico-Sociale	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
Umanistico-Sociale	LM-16	Finanza
Umanistico-Sociale	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
Umanistico-Sociale	LM-2	Archeologia
Umanistico-Sociale	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Umanistico-Sociale	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
Umanistico-Sociale	LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
Umanistico-Sociale	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Umanistico-Sociale	LM-39	Linguistica
Umanistico-Sociale	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Umanistico-Sociale	LM-45	Musicologia e beni musicali
Umanistico-Sociale	LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
Umanistico-Sociale	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Umanistico-Sociale	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
Umanistico-Sociale	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
Umanistico-Sociale	LM-51	Psicologia
Umanistico-Sociale	LM-52	Relazioni internazionali
Umanistico-Sociale	LM-55	Scienze cognitive
Umanistico-Sociale	LM-56	Scienze dell'economia
Umanistico-Sociale	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
Umanistico-Sociale	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Umanistico-Sociale	LM-62	Scienze della politica
Umanistico-Sociale	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
Umanistico-Sociale	LM-64	Scienze delle religioni
Umanistico-Sociale	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Umanistico-Sociale	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Umanistico-Sociale	LM-77	Scienze economico-aziendali



AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico-Sociale	LM-78	Scienze filosofiche
Umanistico-Sociale	LM-80	Scienze geografiche
Umanistico-Sociale	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Umanistico-Sociale	LM-84	Scienze storiche
Umanistico-Sociale	LM-85	Scienze pedagogiche
Umanistico-Sociale	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
Umanistico-Sociale	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
Umanistico-Sociale	LM-89	Storia dell'arte
Umanistico-Sociale	LM-90	Studi europei
Umanistico-Sociale	LM-92	Teorie della comunicazione
Umanistico-Sociale	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Umanistico-Sociale	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
Umanistico-Sociale	DS/S (ex D.M. 509/1999)	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
Umanistico-Sociale	LM/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

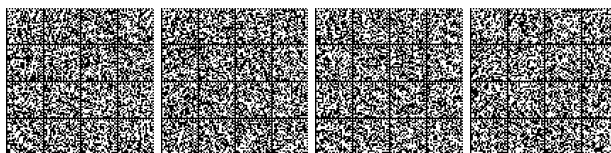
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medica	LM-41	Medicina e chirurgia
Medica	LM-42	Medicina veterinaria
Medica	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
Scientifico-Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
Scientifico-Tecnologica	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Scientifico-Tecnologica	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico-Sociale	LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
Umanistico-Sociale	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria



ZONE GEOGRAFICHE DI RIFERIMENTO DELLE REGIONI

REGIONE	ZONA GEOGRAFICA
ABRUZZO	CENTRO
BASILICATA	SUD E ISOLE
CALABRIA	SUD E ISOLE
CAMPANIA	SUD E ISOLE
EMILIA ROMAGNA	NORD
FRIULI VENEZIA GIULIA	NORD
LAZIO	CENTRO
LIGURIA	NORD
LOMBARDIA	NORD
MARCHE	CENTRO
MOLISE	SUD E ISOLE
PIEMONTE	NORD
PUGLIA	SUD E ISOLE
SARDEGNA	SUD E ISOLE
SICILIA	SUD E ISOLE
TOSCANA	CENTRO
TRENTINO ALTO ADIGE	NORD
UMBRIA	CENTRO
VALLE D'AOSTA	NORD
VENETO	NORD

25A00402



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2024.

Modifiche al decreto 21 novembre 2023, concernente le agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima);

Visto l'art. 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», e, in particolare, l'art. 6-ter, che estende i benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge;

Visto il comma 2 dell'art. 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997, che dispone per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il comma 5, dell'art. 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la definizione delle;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 adottato ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e da ultimo modificato con decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144 (convertito con legge 17 novembre 2022, n. 175), con il quale sono definite le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto 21 novembre 2023, che stabilisce le modalità di alimentazione e aggiornamento dell'elenco da effettuare con apposito modulo, allegato al decreto stesso;

Considerate le criticità interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in riferimento a all'articolo segnalato, emerse nel corso della prima applicazione del citato decreto 21 novembre 2023, per le quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi;

Decreta:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023, in premessa citato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, le parole «il proprietario o l'armatore di» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa di navigazione per»;

b) l'istanza cui all'art. 2, comma 1, è resa su modello conforme all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 97



Non residenti in Italia -Stabile organizzazione indirizzo		Città	
C.F./P.IVA		PEC	
Telefono		mail	

C	CARATTERISTICHE DELLA NAVE		
Registro di iscrizione:		bandiera	
Nome		Tipologia e servizio	
Cantiere di costruzione			
Anno di costruzione		Lunghezza scafo	
Stazza Lorda (GT)		Larghezza scafo	
Portata Lorda (DWT)		Nr. IMO	

D	Documenti da allegare	
	Certificato camerale della Società richiedente (se Società residente in Italia)	☐
	Certificato camerale o equipollente della Società richiedente rilasciato dallo Stato Membro (se società residente in Stato UE/SEE)	☐
	Nomina rappresentante in Italia della Stabile organizzazione (se Società residente in Stato UE/SEE)	☐
	Eventuale copia conforme all'originale del contratto di utilizzazione della nave idoneo all'accesso ai benefici	☐
	Estratto aggiornato del registro estero	☐
	Accordo sindacale (sottoscritto ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 457/1997)	☐

- ☐ Il richiedente si impegna a rispettare i limiti previsti dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi - Comunicazione C (2004) 43 della Commissione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C13/3 DEL 17.01.2004.
- ☐ Il richiedente si impegna a fornire, su richiesta delle Amministrazioni competenti, la pertinente documentazione relativa alla nave oggetto della presente istanza.

Il soggetto richiedente

(Firma del legale rappresentante e timbro)

25A00403



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, dei medicinali per uso umano «Accuretic» e «Zoton». (Determina n. 8/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;



Vista a determina AIFA n. 571/2020 del 12 maggio 2020 relativa a «Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente ai medicinali per uso umano "Accuretic" e "Zoton"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 21 maggio 2020, ed il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso, nella riunione del 23-25 e 30 ottobre 2023, con il quale si accetta la volontà della ditta di corrispondere il *pay-back* dovuto, per il medicinale «Accuretic», per gli anni 2021, 2022 e primo semestre del 2023;

Vista la determina AIFA n. 44/2024 del 4 marzo 2024 relativa alla «Rinegoziazione dei medicinali per uso umano "Zoton" e "Mylotarg", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 69 del 22 marzo 2024, ed il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonché le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per le specialità medicinali ACCURETIC e ZOTON, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'azienda Pfizer Italia S.p.a. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari ad euro 26.907,81.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% - alle regioni», specificando comunque nella causale: «DET. /2024_ pay-back_ ACCURETIC e ZOTON _anno 2023».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

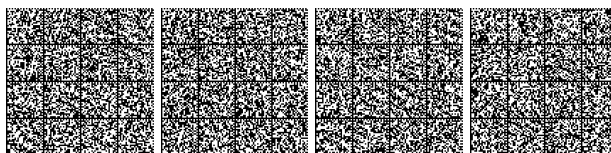
Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ



Ripartizione regionale**Ditta: PFIZER ITALIA S.P.A.****Specialità medicinale: ACCURETIC E ZOTON****Ammontare**

Abruzzo	€ 520,25
Basilicata	€ 402,93
Calabria	€ 635,49
Campania	€ 2.979,31
Emilia R	€ 1.690,89
Friuli VG	€ 1.226,79
Lazio	€ 3.030,71
Liguria	€ 703,21
Lombardia	€ 6.277,29
Marche	€ 459,50
Molise	€ 313,33
PA Bolzano	€ 135,78
PA Trento	€ 71,50
Piemonte	€ 1.444,32
Puglia	€ 951,51
Sardegna	€ 821,50
Sicilia	€ 1.447,76
Toscana	€ 996,52
Umbria	€ 538,25
Valle d'Aosta	€ 36,34
Veneto	€ 2.224,63
ITALIA	€ 26.907,81



DETERMINA 10 gennaio 2025.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Medeoros». (Determina n. 13/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;



Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 25/2024 del 4 marzo 2024 relativa alla «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 21 marzo 2024 ed il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determinine sopra citate, nonché le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale MEDEOROS, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, l'Azienda S.F. Group S.r.l. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 240.000,00.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni», specificando comunque nella causale: «DET. /2024_pay-back_MEDEOROS_2021_2023».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ



Ripartizione regionale Anno 2021**Ditta: S.F. Group S.r.l.****Specialità medicinale: MEDEOROS**

Ammontare	
Piemonte	€ 1.097,09
Valle d'Aosta	€ 5,78
Lombardia	€ 4.965,63
PA Bolzano	€ 3,40
PA Trento	€ 30,94
Veneto	€ 2.257,76
Friuli VG	€ 28,23
Liguria	€ 2.042,89
Emilia R	€ 983,88
Toscana	€ 2.901,32
Umbria	€ 2.482,48
Marche	€ 2.654,84
Lazio	€ 12.867,95
Abruzzo	€ 5.030,87
Molise	€ 1.327,94
Campania	€ 8.749,87
Puglia	€ 3.598,61
Basilicata	€ 3.608,19
Calabria	€ 6.434,00
Sicilia	€ 11.391,81
Sardegna	€ 7.536,51
ITALIA	€ 80.000,00



Ripartizione regionale Anno 2022**Ditta: S.F. Group S.r.l.****Specialità medicinale: MEDEOROS**

Ammontare	
Piemonte	€ 1.133,73
Valle d'Aosta	€ 7,10
Lombardia	€ 4.569,74
PA Bolzano	€ 3,55
PA Trento	€ 30,90
Veneto	€ 1.987,23
Friuli VG	€ 33,05
Liguria	€ 2.010,32
Emilia R	€ 1.001,61
Toscana	€ 2.866,30
Umbria	€ 2.228,75
Marche	€ 2.735,95
Lazio	€ 13.161,18
Abruzzo	€ 4.936,56
Molise	€ 1.275,81
Campania	€ 8.951,26
Puglia	€ 3.839,85
Basilicata	€ 3.612,89
Calabria	€ 6.555,22
Sicilia	€ 11.383,86
Sardegna	€ 7.675,13
ITALIA	€ 80.000,00



Ripartizione regionale Anno 2023**Ditta: S.F. Group S.r.l.****Specialità medicinale: MEDEOROS**

Ammontare	
Piemonte	€ 1.070,46
Valle d'Aosta	€ 1,08
Lombardia	€ 4.308,24
PA Bolzano	€ 9,76
PA Trento	€ 26,02
Veneto	€ 1.851,09
Friuli VG	€ 42,67
Liguria	€ 1.889,76
Emilia R	€ 977,22
Toscana	€ 2.864,45
Umbria	€ 2.031,15
Marche	€ 2.818,92
Lazio	€ 13.418,05
Abruzzo	€ 4.946,27
Molise	€ 1.268,52
Campania	€ 9.341,82
Puglia	€ 3.834,81
Basilicata	€ 3.628,81
Calabria	€ 6.590,84
Sicilia	€ 11.409,37
Sardegna	€ 7.670,71
ITALIA	€ 80.000,00



DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omjjara», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 15/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024, di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

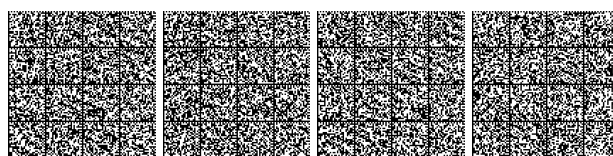
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 70/2024 del 21 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 5 giugno 2024, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di momelotinib, «Omjjara»»;

Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2023 con la quale la società Glaxosmithkline Trading Services LTD ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Omjjara» (momelotinib);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;



Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMJJARA (mometinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Omjjara» è indicato per il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con anemia da moderata a severa che sono affetti da mielofibrosi primaria, mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale e che sono *naïve* agli inibitori della chinasi Janus (JAK) o già trattati con ruxolitinib.

Confezioni:

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 050977014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.796,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.915,79;

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 050977026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.796,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.915,79;

«200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 050977038/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.796,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.915,79.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Omjjara», a base di momelotinib, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità.

«Omjjara» è indicato per il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con anemia da moderata a severa che sono affetti da mielofibrosi primaria, mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale e che sono *naïve* agli inibitori della chinasi Janus (JAK) o già trattati con ruxolitinib.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web <https://registri.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omjjara» (mometinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo ed oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00333



DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Robilas», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 20/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce

procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 302/2012 del 3 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 2012, con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Robilas» (bilastina) relativamente alle confezioni aventi i codici A.I.C. nn. 041045042 e 041045055;

Vista la determina AIFA n. 243/2022 del 21 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 282 del 2 dicembre 2022, con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Robilas» (bilastina) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 041045168;

Vista la determina AIFA n. 90/2023 del 17 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 102 del 3 maggio 2023, con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Robilas» (bilastina) relativamente alle confezioni aventi i codici A.I.C. nn. 041045129, 041045143, 041045156, 041045117 e 041045131;

Vista la domanda presentata in data 25 marzo 2024, con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Robilas» (bilastina);

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROBILAS (bilastina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione

AL «20 mg compresse» 40 compresse in blister AL/

A.I.C. n. 041045042 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

AL «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/

A.I.C. n. 041045055 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

LDPE «6 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml in LDPE con contagocce multidose in HDPE

A.I.C. n. 041045168 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«20 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 041045117 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«20 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 041045129 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«20 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 041045131 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«20 mg compresse orodispersibili» 40 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 041045143 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«20 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 041045156 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Robilas» (bilastina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00359

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Scaver», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 21/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e



dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 125/2022 del 1° giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 16 giugno 2022, con la quale la società S.F. Group S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Scaver» (ivermectina);

Vista la domanda presentata in data 31 maggio 2024, con la quale la società S.F. Group S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Scaver» (ivermectina);

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SCAVER (ivermectina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«3 mg compresse» 20 compresse in strip AL - A.I.C. n. 044813044 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«3 mg compresse» 4 compresse in strip AL - A.I.C. n. 044813020 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«3 mg compresse» 10 compresse in strip AL - A.I.C. n. 044813032 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«3 mg compresse» 1 compressa in strip AL - A.I.C. n. 044813018 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Scaver» (ivermectina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00360

DETERMINA 10 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sitagliptin e Metformina Pharmacare», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 22/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;



Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scagioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 54 del 10 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 168 del 20 luglio 2023 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sitagliptin e Metformina Pharmacare» (sitagliptin e metformina);

Vista la domanda presentata in data 14 marzo 2024 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sitagliptin e Metformina Pharmacare» (sitagliptin e metformina);

Vista la delibera n. 23 del 19 giugno 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA PHARMACARE (sitagliptin e metformina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL – A.I.C. n. 050649021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 28,98.

Nota AIFA: 100.

Confezione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL – A.I.C. n. 050649019 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 28,98.

Nota AIFA: 100.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin e Metformina Pharmacare» (sitagliptin e metformina) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00361

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 10 dicembre 2024.

Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 23352).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024;

Vista la propria delibera n. 23292 del 23 ottobre 2024 recante la rideterminazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024 concernente le operazioni di cartolarizzazione;

Vista la propria delibera n. 23293 del 23 ottobre 2024 recante l'introduzione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024 dovuto dai fornitori di servizi di *crowdfunding*;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2025, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2025, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2025, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2025, un importo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.

Art. 2.

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati è indicata nella tabella di seguito riportata:



<u>Causale</u>	<u>Soggetti tenuti alla corresponsione</u>	<u>Misura del contributo</u>	<u>Termine e modalità di versamento</u>
Art. 3, lett. a)	SIM Le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art.199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2025, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 5.770,00 maggiorato dello 0,67% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2023 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2024, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 50.000.000, € 158.865,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 191.960,00; - per ricavi oltre € 100.000.000, € 218.440,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. b)	IMPRESE DI INVESTIMENTO Le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2025 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 nelle seguenti misure: a) un servizio/attività di investimento: € 5.790,00; b) due servizi/attività di investimento: € 21.100,00; c) tre servizi/attività di investimento: € 38.235,00; d) quattro servizi/attività di investimento: € 51.710,00 e) cinque servizi/attività di investimento: € 65.170,00; f) sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 85.360,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)



Art. 3, lett. c)	BANCHE Le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all’art. 2, comma 1, lettera <i>f</i>), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2025, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>c-bis</i>), <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 5.770,00 maggiorato del 4,50% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2023 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2024, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 10.000.000, € 147.430,00; - per ricavi fino a € 20.000.000, € 178.140,00; - per ricavi fino a € 50.000.000, € 202.720,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 227.290,00; - per ricavi fino a € 500.000.000, € 251.860,00; - per ricavi oltre € 500.000.000, € 316.200,00. Per le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 nelle seguenti misure: <i>a</i>) un servizio/attività di investimento: € 5.390,00; <i>b</i>) due servizi/attività di investimento: € 19.645,00; <i>c</i>) tre servizi/attività di investimento: € 35.580,00; <i>d</i>) quattro servizi/attività di investimento: € 48.130,00; <i>e</i>) cinque servizi/attività di investimento: € 60.660,00; <i>f</i>) sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 79.450,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
---------------------	--	--	---



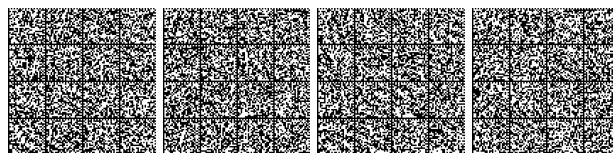
Art. 3, lett. d)	SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO di seguito indicate:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. d), punto d1)	SOCIETÀ DI GESTIONE ITALIANE d1) le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 2 gennaio 2025 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 5.770,00 maggiorato, dello 0,67% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2023 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2024, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per i ricavi fino a € 50.000.000, € 137.260,00; - per i ricavi fino a € 100.000.000, € 165.860,00; - per i ricavi oltre €100.000.000, € 188.740,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. d), punto d2)	SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIA d2) le Società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 nelle seguenti misure: a) un servizio/attività di investimento: € 4.800,00; b) due servizi/attività di investimento: € 17.530,00; c) tre servizi/attività di investimento: € 31.760,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)



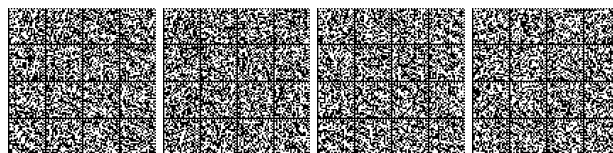
Art. 3, lett. e)	Gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 nelle seguenti misure: a) un servizio/attività di investimento: € 5.390,00; b) due servizi/attività di investimento: € 19.645,00; c) tre servizi/attività di investimento: € 35.580,00; d) quattro servizi/attività di investimento: € 48.130,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. f)	INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO Le Società di intermediazione mobiliare e le banche italiane che, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025, regolano internamente operazioni su titoli.	Il contributo è pari ad € 2.680,00 <i>pro-capite</i> .	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. g)	GESTORI COLLETTIVI	Il contributo dovuto è computato come segue:	



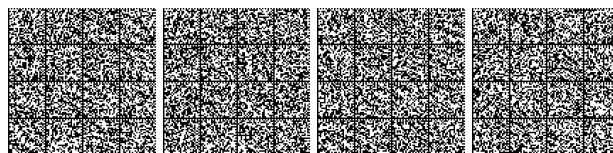
Art. 3, lett. g), punto g1)	g1) GESTORI COLLETTIVI ITALIANI - le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2025, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; - le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla data del 2 gennaio 2025, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad una quota fissa pari a € 4.790,00 per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata: a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e FIA) a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 2.390,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2025 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi <i>retail</i>). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; b) per i soggetti per i quali l'offerta (OICVM e FIA) sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2025 di € 1.690,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.180,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.180,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
------------------------------------	---	--	--



Art. 3, lett. g), punto g2)	g2) GESTORI COLLETTIVI ESTERI OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2025 sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 o 44 del d.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la notifica di cancellazione dall'Autorità competente.	Nel caso di <u>offerta al pubblico</u> il contributo è pari: a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e ELTIF) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2025 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi <i>retail</i>) ad € 2.390,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto. Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; b) per i soggetti per i quali l'offerta espletata a seguito della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e ELTIF) sia stata chiusa negli anni precedenti e per i quali, alla data del 2 gennaio 2025, risultino sottoscrittori residenti in Italia, ad € 1.690,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 2.180,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; nel caso il gestore commercializzi OICR <u>ad investitori professionali</u>, il contributo è pari: d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.110,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; e) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.110,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
------------------------------------	--	--	--



Art. 3, lett. g), punto g3)	g3) GESTORI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI E/O QUOTE DI OICR I Gestori iscritti, alla data del 2 gennaio 2025, nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA) che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi.	Il contributo dovuto è computato secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue: - per volumi fino a € 1.000.000, € 4.920,00 - per volumi fino a € 10.000.000, € 14.740,00; - per volumi fino a € 100.000.000, € 24.570,00; - per volumi fino a € 1.000.000.000 € 34.405,00; - per volumi fino a € 3.000.000.000, € 44.230,00; - per volumi oltre € 3.000.000.000, € 51.600,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) Gestori esteri: in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. h)	ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARI L'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari ad € 1.353.990,00.	Versamento entro il 31 maggio 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. i)	IDEATORI DI PRIIPs Gli Ideatori di PRIIPs di cui all'art.1, comma 1, lett. w-bis.4) del d. lgs. n. 58/1998 il cui documento, contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è stato acquisito dalla Consob nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.	Il contributo dovuto è pari ad € 270,00 per ciascun documento contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti. La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 102.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)



Art. 3, lett. j)	EMITTENTI I Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. j), punto j1)	EMITTENTI ITALIANI j1) gli Emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2025 abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2025 come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 795.600,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. j), punto j2)	EMITTENTI ESTERI j2) gli Emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2025, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2025, come da successivo comma 3/2. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 795.600,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. j), punto j3)	EMITTENTI AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE j3) gli Emittenti che, alla data del 2 gennaio 2025, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2025, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 795.600,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)



Art. 3. lett. k)	EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALI Gli Emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – che, alla data del 2 gennaio 2025, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 di: a) azioni e titoli di capitale; b) altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale.	a) Il contributo dovuto, computato con riferimento alle azioni ed ai titoli di capitale ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2025, è pari ad una quota fissa di € 3.470,00 per ogni strumento negoziato; b) Il contributo dovuto, computato con riferimento agli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2025, è pari ad una quota fissa di € 450,00 per ogni strumento negoziato. La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 153.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. l)	FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati, ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998, alla data del 2 gennaio 2025.	Il contributo è computato con riferimento ai servizi di crowdfunding autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 nelle seguenti misure: a) Servizio di investment based crowdfunding: € 10.200,00; b) Servizio di lending based crowdfunding: € 10.200,00. Il contributo è aumentato dell'importo di € 10.200,00 qualora il fornitore sia autorizzato a svolgere anche la gestione individuale di portafogli di prestiti.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)



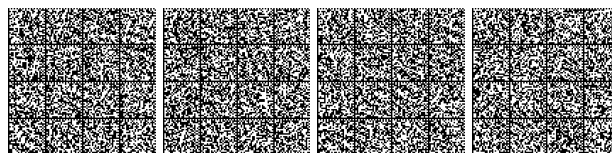
Art.3, lett. m)	SOGGETTI CON DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA/QUOTAZIONE I Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera g), di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art.3, lett. m), punto m1)	m1) SOGGETTI RICHIEDENTI L'APPROVAZIONE DI UN DOCUMENTO DI OFFERTA/QUOTAZIONE CONCERNENTE TITOLI DI CAPITALE CON PROCEDIMENTI ESTINTI soggetti per i quali, a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 ovvero 113 del d.lgs. n. 58/1998, ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto ovvero il solo documento di registrazione ovvero il documento d'offerta ovvero il documento di esenzione, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 8.165,00 per ciascun procedimento amministrativo estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione. Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art.3, lett. m), punto m2)	m2) SOGGETTI OFFERENTI TITOLI DI CAPITALE CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA soggetti che, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 del d.lgs. n. 58/1998 ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto, ovvero del documento di offerta ovvero del documento di esenzione, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025, la relativa offerta di sottoscrizione e/o vendita.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 16.330,00 per ciascun prospetto ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta di sottoscrizione e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)



Art.3, lett. m), punto m3)	<i>m3)</i> SOGGETTI OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO una: • offerta concernente titoli di capitale o warrant; • offerta concernente prodotti finanziari diversi dai titoli; • offerta di acquisto e/o scambio; soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli di capitale, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli ovvero un'offerta al pubblico di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è calcolato come segue per le: <i>a)</i> offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (<i>warrant</i>): il contributo è pari, per ciascuna offerta, ad una <i>quota fissa</i> di € 19.280,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 3,938% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 5.999.895,00 per ciascuna offerta; <i>b)</i> offerte di sottoscrizione e/o vendita di titoli di capitale, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 19.280,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,145% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.999.895,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2; <i>c)</i> offerte pubbliche di acquisto e/o scambio: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 19.280,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,145% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.999.895,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
---	---	---	--



Art.3, lett. m), punto m4)	<i>m4)</i> SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE DI UN PROSPETTO/DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE/SUPPLEMENTO CONCERNENTE TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE: I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto/ prospetto di base di offerta / quotazione concernente titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) 1129/2017 ovvero del solo documento di registrazione (eventualmente universale) ovvero di un supplemento nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 15.300,00 per ciascun prospetto/prospetto di base sottoposto ad approvazione. La quota fissa sopra indicata è maggiorata, in caso di offerta anche finalizzata alla quotazione, rivolta: - ad investitori istituzionali, di € 1.020,00, per ciascuna condizione definitiva pubblicata; - ad investitori retail, per ciascuna offerta conclusa avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,071% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 306.000,00 per ciascuna offerta. Ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2. Per il solo documento di registrazione il contributo dovuto è pari ad € 7.140,00 per singolo documento. Per il supplemento il contributo dovuto è pari ad € 6.120,00 per singolo documento.	Versamento della quota fissa: al momento della presentazione della domanda di approvazione (cfr. art. 3, comma 2bis); Versamento della maggiorazione: - al momento della pubblicazione della condizione definitiva nel caso di offerta anche finalizzata alla quotazione, rivolta ad investitori istituzionali; - entro 20 gg dalla conclusione dell'offerta nel caso di offerta pubblica anche finalizzata alla quotazione, rivolta ad investitori retail. Per le modalità di versamento cfr. art. 5
---	--	---	---



Art.3, lett. m), punto m5)	m5) SOGGETTI OFFERENTI COVERED WARRANT O CERTIFICATES CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali covered warrant o certificates, anche finalizzata alla quotazione, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 19.280,00 per ciascun prospetto o prospetto base approvato, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025, maggiorata di € 1.670,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato. La misura massima della contribuzione è pari ad € 313.040,00 per ciascun offerente.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
---	---	---	--



Art.3, lett. m), punto m6)	<i>m6)</i> SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI CONCERNENTI TITOLI DI CAPITALE: • PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI • DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE /DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE • SUPPLEMENTO • DOCUMENTO DI ESENZIONE <i>a)</i> soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025; <i>b)</i> soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025; <i>c)</i> soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025; <i>d)</i> soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di esenzione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, per l'ammissione di titoli alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero per un'offerta pubblica, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025.	<i>a)</i> Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di titoli di capitale, precedute dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 19.280,00 per singolo prospetto di quotazione; <i>b)</i> Il contributo dovuto nel caso di approvazione di un documento di registrazione (eventualmente Universale) è pari ad una quota fissa di € 12.710,00 per singolo documento di registrazione (eventualmente Universale); <i>c)</i> Il contributo dovuto, nel caso di approvazione di un supplemento, è pari ad una quota fissa di € 12.710,00 per singolo documento; <i>d)</i> Il contributo dovuto per l'approvazione del documento di esenzione è pari ad una quota fissa di € 19.280,00 per singolo documento di esenzione.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
-----------------------------------	---	---	--



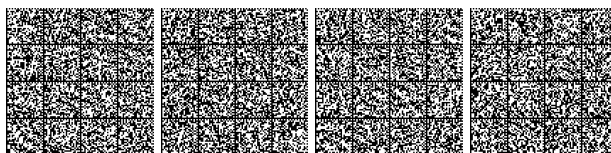
Art.3, lett. m), punto m7)	m7) DOCUMENTO DI ESENZIONE NON SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE (art. 1 paragrafi 4, lett. f) e g), e 5, lett. e) ed f) del Regolamento UE 2017/1129) soggetti che, in occasione di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) hanno reso disponibile al pubblico un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, commi 02, lett. a) e 03, e dell'art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, non sottoposto all'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2024 ed il 1° gennaio 2025, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97, 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto per le operazioni di offerta pubblica di titoli e di ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), per le quali sia stato reso disponibile al pubblico un documento di esenzione non sottoposto ad approvazione contenente le informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente, è pari, per ciascuna operazione di offerta o ammissione ad una quota fissa di € 12.710,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
----------------------------------	---	--	--



Art. 3, lett. n)	SOCIETA' DI REVISIONE E REVISORI I soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2025, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data: - risultavano aver svolto nell'esercizio 2024 incarichi di revisione legale sui bilanci d'esercizio e consolidato degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); - risultavano aver svolto nell'esercizio 2024 incarichi di revisione legale sui bilanci delle società di calcio professionistiche di serie A e B; - aver espresso, per l'esercizio 2024, con un'apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario.	Il contributo dovuto è determinato: a) nella misura del 10,17% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi; b) nella misura del 8,34% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli stessi Enti e, ove applicabile degli eventuali fondi comuni di diritto italiano gestiti dalle SGR e da società di gestione UE, GEFIA UE e non-UE; c) nella misura del 8,34% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche di serie A e B; d) nella misura del 3,13% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR).	Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2): per i termini della trasmissione preventiva delle tabelle esplicative del computo del contributo cfr. art. 4 comma 7; per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8
Art. 3, lett. o)	Borsa Italiana s.p.a.	Il contributo è pari ad € 5.979.030,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. p)	MTS s.p.a.	Il contributo è pari ad € 610.420,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)



Art. 3, lett. q)	Monte Titoli s.p.a.	Il contributo è pari ad € 1.062.240,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. r)	Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A - EURONEXT Clearing s.p.a.	Il contributo è pari ad € 716.860,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. s)	GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE Le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2025 all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e g-bis), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati in tutti i sistemi gestiti nelle seguenti misure: a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 46.340,00; b) fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 99.300,00; c) fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 152.250,00; d) fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 205.210,00; e) fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 258.160,00; f) fino a n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 311.120,00; g) oltre n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 364.070,00. Gli strumenti trattati su più sistemi, gestiti da un medesimo gestore, sono computati una sola volta.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. t)	INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Gli Internalizzatori sistematici iscritti, al 2 gennaio 2025, nell'apposito Elenco di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017.	Il contributo dovuto, per l'anno 2025, è pari ad € 16.930,00 maggiorato di € 11.280,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell'anno precedente su una sede di negoziazione (<i>Traded on a Trading Venue</i>).	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)



Art. 3, lett. u)	GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI I Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad € 33.190,00 <i>pro-capite</i> .	La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Per le modalità di versamento cfr. art. 5
Art.3, lett. v)	FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI I Fornitori di servizi di comunicazione di dati (APA e ARM), di cui all'art. 2, par. 1, punto 34) e punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, di MiFIR, iscritti, alla data del 2 gennaio 2025 nell'elenco di cui all'art. 79, comma 1 bis del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari a € 6.095,00 per ciascun servizio autorizzato.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett. w)	GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIO I Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2025, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-septies, comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999.	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.890,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2025 nelle seguenti misure: a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 8.850,00; b) da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 11.800,00; c) oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 15.360,00.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett. x)	AMMINISTRATORI DI BENCHMARK Gli Amministratori di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (di cui all'art. 1, comma 1, lett. r-ter.2 del d.lgs. n. 58/1998) sottoposti a vigilanza e i soggetti che abbiano richiesto alla Consob l'avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini dell'utilizzo nell'Unione, stabiliti in Italia, autorizzati alla data del 2 gennaio 2025.	Il contributo è pari ad € 60.900,00 <i>pro-capite</i> .	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)



Art. 3, lett. y)	SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA I Soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 254/2016 nel 2024 e che risultano iscritti, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.	Il contributo è pari ad € 2.310,00 <i>pro-capite</i> . Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti che pubblicano la dichiarazione non finanziaria su base volontaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 o non si avvalgono dell'esonero di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 254/2016.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. z)	CARTOLARIZZAZIONE Il soggetto designato ai sensi dell'art. 7 par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo Regolamento.	Il contributo è pari a - € 8.160,00 per ogni operazione di competenza Consob ai sensi degli artt. da 6 a 9 del SECR (Art. 4 septies.2, comma 6 lett. b) del d.lgs n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2025; - € 4.080,00 per ogni operazione di cartolarizzazione STS (Art. 4 septies.2, comma 6 lett. c) del d.lgs n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2025.	Versamento entro il 15 aprile 2025 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

2. Ai fini del computo del contributo:

i) per «titoli di capitale» si fa riferimento - ai sensi dell'art. 2, lettera b) del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) - alle azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

ii) per «titoli diversi dai titoli di capitale» si fa riferimento - ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (UE) 1129/2017 (c.d. regolamento prospetto) - ai titoli diversi dai titoli di capitale come sopra definiti;

iii) per «prodotti finanziari diversi dai titoli» si fa riferimento a quelli previsti dall'art. 1, lettera u) del decreto legislativo n. 58/1998 e, più in generale agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale e dai titoli diversi dai titoli di capitale;

iv) per le offerte di cui al punto m3), lettera a), b) per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico *retail* che agli investitori istituzionali. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli di capitale e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo effettivamente collocato;

v) per le offerte di cui al punto m4) per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta al pubblico *retail*. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli diversi dai titoli di capitale ed al quantitativo effettivamente collocato;

vi) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in più periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;

vii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto m3), lettera c), per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998;

viii) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto m3), lettera c), il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;

ix) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera m) è la società emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui si riferisce il prospetto di offerta/ quotazione ovvero il documento di registrazione ovvero il supplemento, la quale può rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.



A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: *i)* fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; *ii)* offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

2-bis. La quota fissa di cui al punto m4) deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda di approvazione. Tuttavia, fermo restando il termine previsto per l'esame della domanda, l'approvazione è subordinata al ricevimento del pagamento.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera j) (EMITTENTI) è computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2025, come segue:

3/1 per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3):

a) l'importo del contributo per le azioni è calcolato sulla base del capitale sociale ed è determinato come segue: una quota fissa di euro 24.600,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono più categorie di azioni), più euro 230,00 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, più euro 190,00 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sarà tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di euro 24.600,00 per ogni emissione quotata;

c) l'importo del contributo per i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 24.600,00 per ogni emissione quotata;

d) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.390,00 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.555,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 795.600,00.

3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 24.600,00 per ogni categoria quotata;

b) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.390,00 per ogni categoria di strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.555,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 795.600,00.

Art. 4.

Modalità di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento è effettuato mediante avviso PagoPA.

2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: "codice causale" _2025_ "codice utente" _ "codice pagamento".

5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri è spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.

7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera n) devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) del successivo comma 8. Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.



8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera n) deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:

a) il 15 marzo 2025, qualora il bilancio dell'esercizio 2024 abbia data di chiusura antecedente al 31 dicembre 2024;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio avente data di chiusura 31 dicembre 2024, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2025, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.

Art. 5.

Modalità di versamento della contribuzione di cui agli articoli 3, lettera m), punto m4) e 3 lettera u)

I soggetti che dovranno pagare il contributo di vigilanza di cui all'art. 3 lettera m) punto m4), in sede di avvio e a conclusione delle operazioni, dovranno accedere, tramite l'area dedicata del sito internet dell'Istituto, allo specifico applicativo per la generazione dei Pago PA. Analogamente tale modalità sarà utilizzata anche per il versamento del contributo di vigilanza di cui all'art. 3, lettera u) dovuto dai gestori di mercati regolamentati

esteri che richiedono il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, il cui pagamento è effettuato all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Art. 6.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 7.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Presidente: SAVONA

25A00432

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2024), **coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 2025, n. 4** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 32), **recante: «Misure urgenti in materia di giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025.».

1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: «comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia*) — 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono



conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.

4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.

4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: "Sino al 30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149".

5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

6. Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.

6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".

6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024".

8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 3, le parole: "al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 2024".

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026".

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.

— Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:

«Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze). — 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.

2. ».



Art. 2.

Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «commi da 10 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 10 a 13»;

2) al secondo periodo, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 14 a 16»;

b) all'articolo 46-terdecies, comma 1, le parole: «e di procuratore generale presso la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione».

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 35 e 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificati dalla presente legge:

«Art. 35 (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive)

— 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 14 a 16, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45.»

«Art. 46-terdecies (Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi) — 1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.»

Art. 3.

Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari

1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le

medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata):

«Art. 49 (Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti). — 1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorso tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenzi. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.»

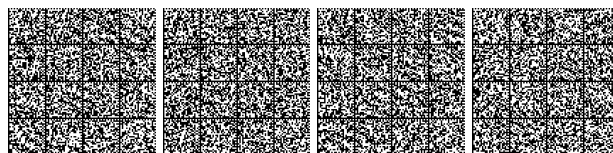
— Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:

«Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio).

— 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.

2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.

2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.»



Art. 4.

Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi

1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 26-bis (Oggetto). — 1. I magistrati giudicanti e requirenti ai quali sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici e la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado».

2. All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa.»;

b) al comma 7, la lettera n) è abrogata.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante: "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, S.O. n. 26.

— Si riporta l'articolo 46-octies del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla presente legge:

«Art. 46-octies (Valutazione e comparazione dei candidati). — 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, opera secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità in forza dei criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12.

2. La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, distinguendo tra:

- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;
- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;
- uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità;
- uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità;
- uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni.

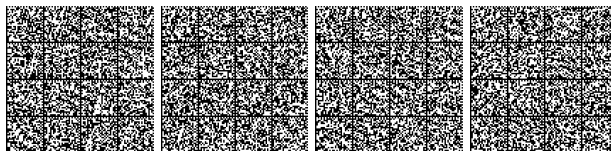
4. Il merito investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalità. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacità del magistrato che abbia già svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa.

6. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari.

7. Ai fini della comparazione dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura determina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi:

- a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito sulla scorta di quanto previsto dal comma 4;
- b) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto anche dell'attività svolta nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni;
- c) le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti;
- d) la capacità di dare attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio;
- e) la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;
- f) la documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, nonché le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate;
- g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione;
- h) la varietà di esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria;
- i) la conoscenza delle norme ordinamentali;



l) l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite nello svolgimento di attività formative;

m) le capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali;

n) (abrogata).

8. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonché i pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, *il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi* successivi al conferimento dell'incarico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e di euro 2.760.968 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57):

«Art. 9 (*Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace*). — 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.

4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.».

— Si riporta l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112:

«Art. 16 (*Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura*). — 1. - 2. (Omissis).

3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.».

Art. 6.

Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, le parole «entro centoventi giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti»;

2) al quinto periodo, le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;

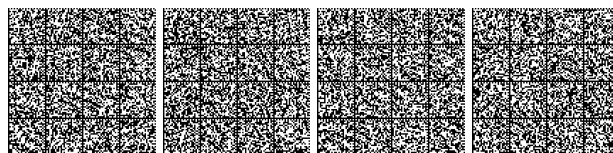
2) al secondo periodo, le parole «, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti,» sono soppresse;

c) al comma 5, al primo periodo, le parole «, sin dal momento della nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti,»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

e) al comma 7:

1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione».



ne, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui.»;

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.»;

f) al comma 8, dopo le parole «iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024»;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.»;

h) al comma 10 le parole: «di euro 812.700 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

i) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per *intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 13.236.000, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4-bis (*Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria*). — 1. Per far fronte alla grave situazione di sovraccollimento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, *entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti*, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in



corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:

a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anti-corruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.

6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.

10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024,



n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», è pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

— Si riporta il comma 370 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):

«370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.».

— Si riporta il comma 1020 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):

«1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.».

— Si riporta l'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari):

«Art. 67 (Finanziamento). — 1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.

2. - 5. (Omissis).».

Art. 7.

Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento»;

c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è inserito il seguente:

«Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). — 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminarmente alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 275-bis, 276, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

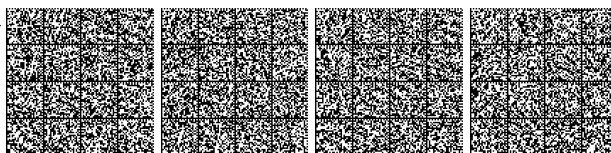
«Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo). — 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.»

«Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte). — 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.



1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione *ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento* dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.»

«Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). — 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, *ivi inclusa quella operativa*, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.»

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche con-

giunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, *ivi inclusa quella operativa*, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.»

Art. 8.

Norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136

1. Il comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 56, comma 4, decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14):

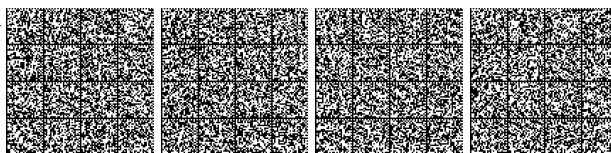
«Art. 56 (Entrata in vigore e disciplina transitoria). — 1. - 3. (Omissis).

4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.»

— Si riporta l'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155):

«Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale). — 1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.



3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.»

Art. 9.

Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità

1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 312 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016), come modificato dalla presente legge:

«312. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Art. 10.

Clausola d'invarianza finanziaria

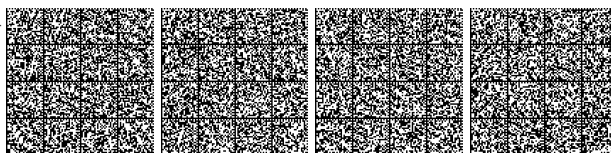
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A00563



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina A.I.C. n. 109 del 2 maggio 2024, concernente l'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Desmopressina Doc».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 7 del 13 gennaio 2025

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.I.C. n. 109 del 2 maggio 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DESMOPRESSINA DOC il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 116 del 20 maggio 2024 (24A02399) relativamente a:

numero di procedura europea;

laddove è riportato:

«IS/H/0508/001-006/E/001»;

leggasi:

IS/H/0508/001-003/E/001;

classificazione ai fini della rimborsabilità:

laddove è riportato:

confezioni:

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975426 (in base 10) 1JMNQ2 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975477 (in base 10) 1JMNRP (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

leggasi:

confezioni:

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975426 (in base 10) 1JMNQ2 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975477 (in base 10) 1JMNRP (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 - Milano, Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00334

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di resina p-ter-butilfenolo formaldeidica, «Resina P-ter-butilfenolo Formaldeidica Allergeaze».

Estratto determina n. 66 del 13 gennaio 2025

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RESINA P-TER-BUTILFENOLO FORMALDEIDICA ALLERGEAZE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Smartpractice Europe GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Bovemannstrabe 8, 48268, Greven, Germania (DE).

Confezione: «1 % unguento» 1 siringa preriempita in PP da 4,7 g (5 ml) - A.I.C. n. 050915014 (in base 10) 1JKTQ6 (in base 32).

Principio attivo: resina p-ter-butilfenolformaldeidica.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

SmartPractice Europe GmbH - Bovemannstr. 8, 48268 Greven, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: USPL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dallo specialista allergologo/immunologo clinico, dermatologo, specialista in medicina del lavoro.

Stampati

In ottemperanza all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'azienda è dispensata dall'obbligo di redigere l'etichetta del confezionamento primario e il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Resta fermo l'obbligo, invece, di redigere in lingua italiana l'etichetta del confezionamento secondario, secondo quanto previsto dall'art. 80, commi 1 e 3 del medesimo decreto. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale «Resina P-ter-butilfenolo Formaldeidica Allergeaze», già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

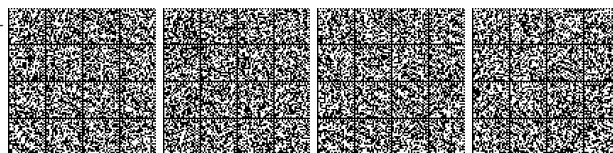
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00335



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 5/2025 - 2322 del 14 gennaio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RISEDRONATO MYLAN PHARMA;

confezioni:

042760076 «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

042760064 «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister ACLAR/PVC/AL confezione calendario;

042760052 «75 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

042760049 «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

042760037 «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

042760025 «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

042760013 «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00390

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Mylan».

Con la determina n. aRM - 6/2025 - 2322 del 15 gennaio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PERINDOPRIL MYLAN;

confezioni:

040547109 «8 mg compresse» 100 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547097 «8 mg compresse» 90 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547085 «8 mg compresse» 60 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547073 «8 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547061 «8 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547059 «4 mg compresse» 100 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547046 «4 mg compresse» 90 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547034 «4 mg compresse» 60 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547022 «4 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL;

040547010 «4 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00391

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tutecvi Combi».

Con la determina n. aRM - 7/2025 - 5587 del 15 gennaio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Viatriis Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TUTECVI COMBI;

confezione: 049481132 - descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481120 - descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481118 - descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481144 - descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 360 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481106 - descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481094 - descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481082 - descrizione: «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481070 - descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 360 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481068 - descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481056 - descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481043 - descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481031 - descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481029 - descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC;

confezione: 049481017 - descrizione: «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00392

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idipulfib»

Con la determina n. aRM - 8/2025 - 8627 del 15 gennaio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Viatriis Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IDIPULFIB;

confezione: 050421041 - descrizione: «801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 050421039 - descrizione: «534 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 050421027 - descrizione: «267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 050421015 - descrizione: «267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00393



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato mesilato, «Andabra».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 4 dell'8 gennaio 2025

Procedura europea n. DK/H/3503/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANDABRA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Dervenakion Str., 6, 153 51, Pallini Attiki, Grecia.

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029015 (in base 10) 1JP90R (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029027 (in base 10) 1JP913 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029039 (in base 10) 1JP91H (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029041 (in base 10) 1JP91K (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029054 (in base 10) 1JP91Y (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029066 (in base 10) 1JP92B (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029078 (in base 10) 1JP92Q (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029080 (in base 10) 1JP92S (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029092 (in base 10) 1JP934 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029104 (in base 10) 1JP93J (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029116 (in base 10) 1JP93W (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029128 (in base 10) 1JP948 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029130 (in base 10) 1JP94B (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029142 (in base 10) 1JP94Q (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029155 (in base 10) 1JP953 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029167 (in base 10) 1JP95H (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029179 (in base 10) 1JP95V (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029181 (in base 10) 1JP95X (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029193 (in base 10) 1JP969 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3x60x1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029205 (in base 10) 1JP96P (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029217 (in base 10) 1JP971 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029229 (in base 10) 1JP97F (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029231 (in base 10) 1JP97H (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029243 (in base 10) 1JP97V (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029256 (in base 10) 1JP988 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3x60x1) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029268 (in base 10) 1JP98N (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029270 (in base 10) 1JP98Q (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029282 (in base 10) 1JP992 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029294 (in base 10) 1JP99G (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3x60x1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029306 (in base 10) 1JP99U (in base 32);

Principio attivo: dabigatran etexilato mesilato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini, Attiki, 153 51, Grecia;

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029015 (in base 10) 1JP90R (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029027 (in base 10) 1JP913 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029039 (in base 10) 1JP91H (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029041 (in base 10) 1JP91K (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029054 (in base 10) 1JP91Y (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029066 (in base 10) 1JP92B (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029078 (in base 10) 1JP92Q (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029080 (in base 10) 1JP92S (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra.

Confezioni:

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029092 (in base 10) 1JP934 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029104 (in base 10) 1JP93J (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029116 (in base 10) 1JP93W (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029128 (in base 10) 1JP948 (in base 32);



«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029130 (in base 10) 1JP94B (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029142 (in base 10) 1JP94Q (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029155 (in base 10) 1JP953 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029167 (in base 10) 1JP95H (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029179 (in base 10) 1JP95V (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029181 (in base 10) 1JP95X (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029193 (in base 10) 1JP969 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3x60x1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029205 (in base 10) 1JP96P (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029217 (in base 10) 1JP971 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029229 (in base 10) 1JP97F (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029231 (in base 10) 1JP97H (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029243 (in base 10) 1JP97V (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029256 (in base 10) 1JP988 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3x60x1) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029268 (in base 10) 1JP98N (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029270 (in base 10) 1JP98Q (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029282 (in base 10) 1JP992 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029294 (in base 10) 1JP99G (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3x60x1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029306 (in base 10) 1JP99U (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo. Fatto salvo quanto previsto dalla nota 97 per l'indicazione FANV

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In

caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

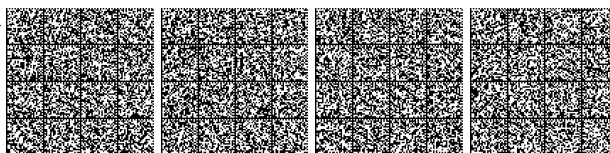
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00405



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ALLEGATO I

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2022 Media	112,6		
2023 Dicembre	118,9	0,6	12,0
Media	118,7		
2024 Gennaio	119,3	0,8	10,8
Febbraio	119,3	0,7	9,7
Marzo	119,4	1,2	8,6
Aprile	119,3	0,8	8,8
Maggio	119,5	0,8	8,0
Giugno	119,5	0,8	6,8
Luglio	120,0	1,1	6,9
Agosto	120,1	0,8	6,1
Settembre	120,0	0,6	5,7
Ottobre	120,1	0,8	2,5
Novembre	120,1	1,2	1,9
Dicembre	120,2	1,1	1,7
Media	119,7		



ALLEGATO 2

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2024 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2024=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	base dicembre 1977=100	base dicembre 1978=100	base dicembre 1979=100	base dicembre 1980=100	base dicembre 1981=100	base dicembre 1982=100	base dicembre 1983=100	base dicembre 1984=100
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134,0	119,8	100,0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142,7	117,9	100,0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112,8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142,7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221,1	182,6	154,9	133,2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230,7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200,2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185,1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1
dicembre 2014	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2015	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2016	805,7	708,3	633,1	528,6	436,6	372,3	320,1	283,9	260,9
dicembre 2017	812,1	713,9	638,2	532,8	440,1	375,3	322,6	286,1	263,0
dicembre 2018	820,2	721,0	644,5	538,0	444,4	379,0	325,8	289,0	265,6
dicembre 2019	823,4	723,8	647,0	540,2	446,2	380,5	327,1	290,1	266,6
dicembre 2020	821,8	722,4	645,8	539,1	445,3	379,7	326,5	289,5	266,1
dicembre 2021	853,1	749,9	670,4	559,7	462,3	394,2	338,9	300,6	276,3
dicembre 2022	949,5	834,7	746,1	622,9	514,5	438,8	377,2	334,5	307,5
dicembre 2023	955,1	839,6	750,5	626,6	517,6	441,4	379,4	336,5	309,3
dicembre 2024	965,6	848,8	758,8	633,4	523,2	446,2	383,6	340,2	312,7



Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2024 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2024=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3
dicembre 2014	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2015	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2016	240,3	230,3	219,2	207,8	195,1	183,4	172,9	165,1	158,8
dicembre 2017	242,2	232,1	220,9	209,5	196,6	184,9	174,3	166,4	160,0
dicembre 2018	244,6	234,4	223,1	211,5	198,6	186,7	176,0	168,1	161,6
dicembre 2019	245,6	235,4	224,0	212,4	199,4	187,4	176,7	168,7	162,2
dicembre 2020	245,1	234,9	223,5	211,9	199,0	187,1	176,4	168,4	161,9
dicembre 2021	254,4	243,9	232,0	220,0	206,6	194,2	183,1	174,8	168,1
dicembre 2022	283,2	271,4	258,3	244,9	229,9	216,1	203,8	194,6	187,1
dicembre 2023	284,9	273,0	259,8	246,3	231,3	217,4	205,0	195,7	188,2
dicembre 2024	288,0	276,0	262,6	249,0	233,8	219,8	207,3	197,8	190,3

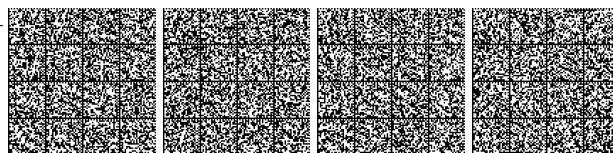


Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2024 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2024=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5
dicembre 2014	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2015	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2016	152,6	144,2	140,6	138,0	136,4	133,6	130,1	127,1	123,8
dicembre 2017	153,8	145,4	141,7	140,0	137,5	134,7	131,1	128,2	124,8
dicembre 2018	155,3	146,8	143,1	141,0	138,9	136,0	132,4	129,4	126,1
dicembre 2019	155,9	147,4	143,7	142,0	139,4	136,5	132,9	129,9	126,6
dicembre 2020	155,6	147,1	143,4	141,2	139,2	136,3	132,7	129,7	126,3
dicembre 2021	161,5	152,7	148,9	146,6	144,5	141,5	137,7	134,6	131,1
dicembre 2022	179,8	169,9	165,7	163,2	160,8	157,4	153,3	149,8	145,9
dicembre 2023	180,9	170,9	166,7	164,2	161,7	158,4	154,2	150,7	146,8
dicembre 2024	182,8	172,8	168,5	166,0	163,5	160,1	155,9	152,4	148,4



Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2024 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2024=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0
dicembre 2014	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2015	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2016	121,1	119,0	116,8	114,9	111,9	109,7	108,6	106,6	103,3
dicembre 2017	122,1	120,0	117,7	115,8	112,8	110,5	109,5	107,4	104,1
dicembre 2018	123,3	121,2	118,9	116,9	113,9	111,6	110,6	108,5	105,1
dicembre 2019	123,7	121,7	119,3	117,4	114,4	112,1	111,0	108,9	105,6
dicembre 2020	123,5	121,4	119,1	117,2	114,1	111,8	110,8	108,7	105,3
dicembre 2021	128,2	126,0	123,6	121,6	118,5	116,1	115,0	112,8	109,4
dicembre 2022	142,7	140,3	137,6	135,4	131,9	129,2	128,0	125,6	121,7
dicembre 2023	143,5	141,1	138,4	136,2	132,7	130,0	128,7	126,3	122,4
dicembre 2024	145,1	142,7	139,9	137,7	134,1	131,4	130,2	127,7	123,8

Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2024 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2024=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100	base dicembre 2014=100	base dicembre 2015=100	base dicembre 2016=100	base dicembre 2017=100	base dicembre 2018=100	base dicembre 2019=100	base dicembre 2020=100
dicembre 2012	100,0								
dicembre 2013	100,6	100,0							
dicembre 2014	100,5	99,9	100,0						
dicembre 2015	100,5	99,9	100,0	100,0					
dicembre 2016	100,9	100,3	100,4	100,4	100,0				
dicembre 2017	101,7	101,1	101,2	101,2	100,8	100,0			
dicembre 2018	102,7	102,1	102,2	102,2	101,8	101,0	100,0		
dicembre 2019	103,1	102,5	102,6	102,6	102,2	101,4	100,4	100,0	
dicembre 2020	102,9	102,3	102,4	102,4	102,0	101,2	100,2	99,8	100,0
dicembre 2021	106,8	106,2	106,3	106,3	105,9	105,0	104,0	103,6	103,8
dicembre 2022	118,9	118,2	118,3	118,3	117,8	116,9	115,8	115,3	115,5
dicembre 2023	119,6	118,9	119,0	119,0	118,5	117,6	116,5	116,0	116,2
dicembre 2024	120,9	120,2	120,3	120,3	119,8	118,9	117,7	117,3	117,5

Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2024 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2024=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2021=100	base dicembre 2022=100	base dicembre 2023=100	base dicembre 2024=100					
dicembre 2021	100,0								
dicembre 2022	111,3	100,0							
dicembre 2023	112,0	100,6	100,0						
dicembre 2024	113,2	101,7	101,1	100,0					

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).



Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013	dicembre 2014	dicembre 2015	dicembre 2016	dicembre 2017	dicembre 2018	dicembre 2019	dicembre 2020
dicembre 1976	634,2	638,2	637,6	637,6	640,4	646,4	653,8	656,6	655,2
dicembre 1977	545,5	548,9	548,5	548,5	550,9	556,2	562,7	565,2	563,9
dicembre 1978	476,9	480,0	479,6	479,6	481,8	486,5	492,3	494,5	493,4
dicembre 1979	381,7	384,3	383,9	383,9	385,8	389,7	394,5	396,4	395,5
dicembre 1980	297,9	300,0	299,7	299,7	301,3	304,5	308,5	310,0	309,3
dicembre 1981	239,4	241,3	241,0	241,0	242,3	245,1	248,5	249,8	249,1
dicembre 1982	191,8	193,4	193,2	193,2	194,3	196,7	199,6	200,7	200,2
dicembre 1983	158,7	160,1	159,9	159,9	160,9	163,0	165,6	166,6	166,1



Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2021	dicembre 2022	dicembre 2023	dicembre 2024					
dicembre 1976	684,1	772,7	777,8	787,4					
dicembre 1977	589,4	667,2	671,7	680,2					
dicembre 1978	516,1	585,7	589,7	597,3					
dicembre 1979	414,5	472,6	475,9	482,2					
dicembre 1980	324,9	372,9	375,7	380,9					
dicembre 1981	262,5	303,4	305,8	310,3					
dicembre 1982	211,7	246,9	248,9	252,7					
dicembre 1983	176,3	207,5	209,3	212,7					

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

25A00419

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Proroga dell'incarico di Garante del contribuente per la Regione Valle d'Aosta

Il Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta, con decreto prot. n. 33/25 del 14 gennaio 2025, ha prorogato l'incarico di Garante del contribuente per la Regione Valle d'Aosta del dott. Bruno Cuomo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2023 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

25A00404

MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 26 novembre 2024, recante l'approvazione dello statuto della fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy».

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2024, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è stato approvato lo statuto della fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», nel quale sono disciplinati i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, sono definite le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono individuati le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e tecnici, nonché le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato ed i criteri per la determinazione dei compensi.

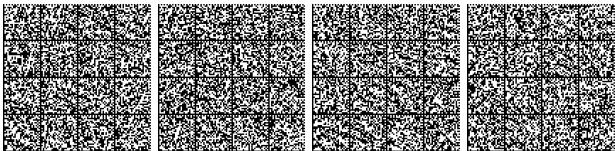
Il decreto è stato emanato in attuazione della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» e, in particolare, l'art. 19 che istituisce e disciplina la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 il testo integrale del decreto, unitamente allo statuto della fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato e consultabile sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

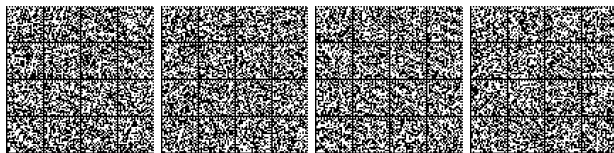
25A00406

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

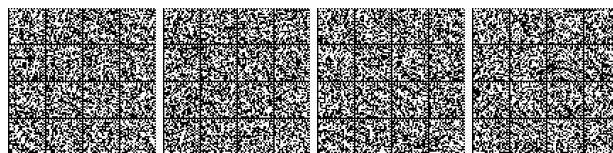
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

